



Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia¹ (OEn),
ordina:

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 1 Contenuto e forma della garanzia di origine

1 La garanzia di origine riporta, come minimo:

- a. la designazione del combustibile o carburante ai sensi dell'allegato;
- b. la quantità di combustibile o carburante prodotta o importata in Svizzera in kWh;
- c. la designazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione del combustibile o del carburante;
- d. l'indicazione della fonte di carbonio utilizzata nella fabbricazione di combustibili o carburanti prodotti con vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa;
- e. l'indicazione del periodo di produzione o importazione;
- f. i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione e dall'utilizzo di combustibili o carburanti, ai sensi degli articoli 29a e 31 della direttiva (UE) 2018/2001²;
- g. l'indicazione del volume in litri alla temperatura di 15°C per i biocombustibili e biocarburanti liquidi, o della massa in chilogrammi per i biocombustibili e biocarburanti gassosi, e della rispettiva densità in base alla quale è stata determinata la quantità di cui alla lettera b;

¹ RS 730.01

² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (nuova versione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.

- h. i dati dell'impianto di produzione, in particolare la denominazione, l'ubicazione, la data di entrata in servizio, il nome e l'indirizzo del gestore;
- i. il tipo di impianto, la tecnologia di produzione e la capacità di produzione;
- j. l'indicazione dell'eventuale ammontare dell'aiuto finanziario ricevuto dal produttore per la produzione del carburante o del combustibile.

2 L'organo di esecuzione emana direttive sulla forma delle garanzie di origine dopo aver consultato le cerchie interessate.

Art. 2 Validità

1 Se una garanzia di origine non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del periodo di produzione o importazione, essa perde la sua validità.

2 Una garanzia di origine valida può essere impiegata nei 18 mesi successivi alla fine del periodo di produzione o importazione come prova dell'utilizzo di combustibili e carburanti.

Art. 3 Obblighi dei proprietari delle garanzie di origine

1 Chi vende combustibili o carburanti ha l'obbligo di trasferire sul conto degli acquirenti le relative garanzie di origine, a meno che non debbano essere annullate.

2 In caso di vendita di mix di combustibili e carburanti biogeni e non, l'obbligo di cui al capoverso 1 si applica alla frazione biogena della miscela.

3 Chi annulla garanzie di origine deve rilevare quanto segue:

- a. in caso di combustibili e carburanti di cui all'articolo 4c capoverso 1 lettera a OEn: l'identificatore dell'edificio, ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni³, relativo al consumatore finale e al gruppo di consumatori finali rifornito;
- b. in caso di combustibili e carburanti di cui all'articolo 4c capoverso 1 lettera a OEn: un giustificativo che attesti lo stoccaggio fisico.

Sezione 2: Notifica di impianti di produzione

Art. 4 Obbligo di notifica per impianti di produzione nazionali

1 I produttori di combustibili e carburanti devono notificare all'organo di esecuzione gli impianti di produzione nazionali, comunicando i dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d, f, h-j.

2 Per gli impianti di produzione di biocombustibili o di idrogeno non utilizzato come carburante, i dati di cui al capoverso 1 devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.

³ RS 641.611

3 Per gli impianti di produzione di biocarburanti, oltre ai dati di cui al capoverso 1 i produttori devono registrare l'autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione e la concessione di un'agevolazione fiscale (art. 19b dell'ordinanza del 20 novembre 1996⁴ sull'imposizione degli oli minerali).

4 Qualsiasi modifica dei dati dev'essere comunicata tempestivamente all'organo di esecuzione.

Art. 5 Obbligo di notifica per impianti di produzione esteri

1 Gli importatori devono comunicare all'organo di esecuzione quanto segue:

- a. gli impianti di produzione esteri con i dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d, f, h-j;
- b. se disponibile: la concessione di un'agevolazione fiscale per i biocarburanti.

2 Qualora non sia stata concessa un'agevolazione fiscale, l'importatore deve far certificare i dati di cui al capoverso 1 lettera a da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.

3 Qualsiasi modifica dei dati dev'essere comunicata tempestivamente all'organo di esecuzione.

Sezione 3: Rilevamento e comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione

Art. 6 Obbligo di rilevamento e comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione

1 Il produttore di combustibili o carburanti deve rilevare i dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b, e, g (dati di produzione) entro:

- a. il 6° giorno del mese successivo: in caso di rilevamento mensile;
- b. la fine di febbraio dell'anno successivo: in caso di rilevamento annuale

2 Se il gas prodotto in Svizzera viene immesso nella rete, va rilevata la quantità al punto di immissione.

3 Entro la fine del mese successivo l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini comunica all'organo di esecuzione i dati di importazione ed esportazione.

4 Gli importatori di combustibili o carburanti bilanciati in massa ai sensi dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001⁵ devono registrare la documentazione d'accompagnamento del sistema di bilanciamento di massa.

⁴ RS 641.611

⁵ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (nuova versione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.

Art. 7 Periodo di produzione e importazione determinante

¹ A cadenza mensile devono essere rilevati:

- a. i combustibili non utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di calore;
- b. i carburanti non utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di energia elettrica;
- c. i combustibili e i carburanti importati.

² A cadenza annuale devono essere rilevati:

- a. i combustibili utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di calore;
- b. i carburanti utilizzati

sul luogo di produzione per la generazione di energia elettrica.

Art. 8 Comunicazione di dati statistici

¹ I produttori che non immettono nella rete del gas o non vendono a una stazione di rifornimento tutto il biogas che hanno prodotto sono tenuti a comunicare per scopi statistici all'organo di esecuzione la potenza del combustibile e la potenza nominale elettrica e termica installata, inclusi eventuali ampliamenti.

² I produttori di biogas che dispongono di un contatore di calore devono comunicare annualmente all'organo di esecuzione quanto segue:

- a. la produzione totale di calore in kWh ottenuta con il biogas prodotto sul sito dell'impianto;
- b. il calore venduto a terzi in kWh, con l'indicazione del gruppo di consumatori finali rifornito.

³ Se i vettori energetici utilizzati per la produzione del combustibile o carburante sono vettori energetici primari o fossili, i produttori devono comunicare all'organo di esecuzione le quantità di vettori energetici impiegati per la produzione.

Sezione 4: Trasferimento di garanzie di origine per biogas estere e di altri certificati esteri per biogas**Art. 9**

¹ Le garanzie di origine per biogas estere o altri certificati esteri per biogas possono essere registrati nella banca dati di cui all'articolo 11 capoverso 1 purché:

- a. il biogas sia stato prodotto secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni; e

- b. il certificato per biogas estero sia stato emesso da un registro nazionale, negoziato sullo «European Renewable Gas Registry»⁶ o si basi sullo Standard europeo di certificazione energetica della «Association of Issuing Bodies»⁷.

2 Spetta all'UFE indicare i giustificativi con cui comprovare il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1.

Sezione 5: Compiti dell'organo di esecuzione

Art. 10 Controllo e sorveglianza

1 L'organo di esecuzione plausibilizza a cadenza regolare:

- a. nel caso dei biocombustibili e dell'idrogeno non venduto come carburante: la correttezza dei dati degli impianti registrati e i dati di produzione e importazione;
- b. nel caso dei biocarburanti prodotti in Svizzera: la correttezza dei dati di produzione.

2 A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere un rinnovo della certificazione.

3 Se i dati di cui al capoverso 1 non sono stati rilevati correttamente, l'organo di esecuzione può esigerne la correzione. In caso di mancata correzione dei dati, l'organo di esecuzione non emette la garanzia di origine o cancella eventuali garanzie di origine già emesse.

4 Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate nonché l'esportazione e l'importazione delle garanzie di origine.

Art. 11 Altri compiti

1 L'organo di esecuzione gestisce una banca dati per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione e l'annullamento delle garanzie di origine.

2 Su richiesta, emette in forma scritta o elettronica una conferma verificabile delle transazioni effettuate nella banca dati.

3 Assicura che per ciascuna quantità di combustibile o carburante certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine.

4 Riscuote emolumenti per la registrazione degli impianti e per l'espletamento dei suoi ulteriori compiti elencati al presente capoverso.

5 Mette a disposizione dell'UFE tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.

⁶ www.ergar.org > ERGaR Schemes

⁷ Fehler! Linkreferenz ungültig. > EECS Rules

6 Rappresenta la Svizzera in seno alla «Association of Issuing Bodies» e in altri organismi internazionali.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:**

Albert Rösti

Allegato
(art. 1 cpv. 1 lett. a)

Designazione dei combustibili e dei carburanti

Numero tariffa doganale	Designazione
2207.1000	Bioetanolo
2000	
3826.0010	Biodiesel
2711.1910	Biogas, liquefatto
2711.2910	Biogas, allo stato gassoso
2905.1110	Biometanolo
2909.1910	Biodimetilere
2804.1000	Idrogeno e bioidrogeno: – allo stato gassoso – liquefatto
2710.1911	Biocombustibili e biocarburanti sintetici: – Oli e grassi animali e vegetali idrogenati
1912	
1919	
2711.1910	– Gas sintetico, liquefatto
3824.9920	– Residuo della distillazione del biodiesel
	Biocarburanti sintetici:
2711.2910	– Gas sintetico, allo stato gassoso
Cap. 15	Oli animali e vegetali e oli esausti animali e vegetali
-	Altri idrocarburi ricavati dalla biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili